



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FOGGIA

Seconda Sezione Civile

in Persona dei seguenti magistrati:

Corrado Di Corrado	presidente
Paolo Rizzi	giudice, rel.
Carmela Romano	giudice

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 318 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 posta in deliberazione sulle conclusioni della parte attrice all'udienza collegiale del 18 dicembre 2009 e vertente

TRA

[REDACTED] elett.te domiciliato in Foggia alla via Marchianò presso lo studio dell'avv. Antonella Carlomagno, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito come da procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elett.te domiciliata in Foggia alla piazza Federico II n. 11 presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Pepe che la rappresenta e difende con l'avv. Umberto Morera come da procura in calce alla copia passiva dell'atto di citazione;

CONVENUTA

oggetto: azione di annullamento contratto e risarcimento danni

CONCLUSIONI

All'udienza del 18 dicembre 2009 così i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni:

per l'attore "si riporta ai propri scritti difensivi e richiama in particolare l'eccezione di nullità del contratto in conformità a quanto disposto di recente dalla Corte d'appello di Bari con sentenza 167/09 e all'inadeguatezza delle condizioni soggettivo e oggettive dell'operazione addebitata";

per la convenuta "si riporta agli scritti difensivi";

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi in corso per effetto della esplicita previsione contenuta nell'art. 58, comma 2, l. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009.

Ciò posto, giova rammentare che l'attore ha chiesto dichiararsi la nullità, ovvero la risoluzione o l'annullamento di tre contratti stipulati con la allora Banca del Salento, poi incorporata dalla convenuta, aventi ad oggetto l'acquisto di opzioni put collegate alla vendita di titoli di Stato in contropartita diretta oltre all'acquisto di titoli denominati Action 2001, dolendosi - quanto al primo dei contratti oggetto di controversia - della sua nullità per mancanza di forma e dell'accordo, dell'errore in cui l'investitore è stato indotto per non essergli state esposte le caratteristiche dell'operazione, descritta dai funzionari della banca come un investimento assimilabile all'acquisto di titoli di Stato, con conseguente trasgressione degli obblighi di informazione gravanti sull'istituto di credito, e - anche per quanto concerne il secondo contratto - omessa acquisizione del consenso ad operare su mercati non regolamentati, esistenza non denunciata di "conflitto di interessi", inadeguatezza dell'operazione rispetto al profilo di rischio dichiarato dall'attore.

L'istante ha, pure, chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno, da esso patito, commisurato all'importo delle somme investite al netto delle cedole riscosse, oltre agli importi ulteriori da liquidare in via equitativa ed accessori.

La Banca, dal canto suo, ha allegato il proprio corretto comportamento in occasione della sottoscrizione dei contratti

oggetto di controversia - richiamata la natura degli investimenti effettuati dal Pastore - rispettoso degli obblighi informativi su di essa gravanti, coerenti con il profilo di rischio dell'attore, e di non avere operato in conflitto di interessi.

Passando all'esame del merito della controversia, deve essere disattesa la domanda di nullità dei contratti per cui è causa.

In via generale si deve adeguatamente porre in rilievo in fatto che tutte le censure afferenti alla condotta della Banca, ove fondate, non potrebbero mai condurre ad una pronuncia di nullità dei negozi oggetto di controversia.

La Suprema Corte, nella sua massima espressione, in una fondamentale decisione in materia ha chiarito che in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso - c.d. nullità virtuale - deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.

Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art.6, l. n. 1/1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti - contratto quadro che, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato - ; può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro.

In ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto contratto quadro dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 19 dicembre 2007, n. 26725).

Dunque, le doglianze afferenti alla dedotta violazione delle norme comportamentali dettate dal T.U.F. e dal regolamento di attuazione Consob n. 11522/1998 dovranno essere esaminate in relazione alle domande di annullamento contrattuale, di risoluzione e risarcimento danni.

Residua un ulteriore profilo formale su cui il Pastore ha fondato la domanda di nullità, afferente alla carenza della forma scritta prescritta dall'art. 23 d. lvo 58/1998.

È importante evidenziare che, in fatto, l'attore afferma che i contratti in discussione erano mancanti della sua sottoscrizione.

In particolare, dopo la costituzione in giudizio della Banca e la produzione unitamente alla comparsa di costituzione dei documenti inerenti al rapporto tra le parti, con la memoria ex art. 6 d. lvo 5/2003 depositata il 3 aprile 2008 l'istante ha provveduto a disconoscere "nella sua unitarietà" la documentazione in discussione e, quindi, rilevato che il primo dei moduli in cui si sostanziano i contratti di acquisto di opzioni Put è privo della sua firma e, pertanto, da esso sconosciuto.

Specificamente, (pag. 13 della memoria), ha dedotto che "i contratti" di opzione Put "esibiti si compongono di due parti di cui solo la seconda riporta la sottoscrizione a differenza della prima che ne è del tutto priva e dunque assolutamente non riferibile né al sig. [REDACTED] né alla seconda parte esibita con la firma. Inoltre ed in ogni caso, il contratto di opzione put relativo all'operazione del 1999 è pacificamente nullo perché privo di valorizzazione degli importi della scommessa e completamente in bianco sia con riferimento al valore nominale del titolo di riferimento sia l'importo del premio".

Ebbene, il disconoscimento operato deve essere giudicato inidoneo a privare di efficacia probatoria la documentazione versata in atti dalla convenuta.

Per un verso, infatti, l'attore non ha specificato se ha inteso disconoscere la propria sottoscrizione - ovvero la sua apparente firma nelle pagine dei moduli contrattuali che la accolgono - o, invece, la conformità all'originale delle copie prodotte ai sensi dell'art. 2719 c.c.

Per altro verso il disconoscimento operato è del tutto generico.

L'attore non ha con chiarezza negato che la sottoscrizione che compare sui alcuni fogli dei documenti prodotti dalla banca gli appartengono ma, a ben vedere, che essa non è estensibile ai fogli che non la recano ciò che, in effetti, non pone una questione di delibazione dell'autenticità delle firme ma, piuttosto, di valutazione del documento nella sua integralità

Ritenendo, invece, che l'istante ha inteso operare la contestazione della conformità delle copie agli originali occorre rammentare che il disconoscimento - che pure non necessita di formule sacramentali - deve sostanziarsi in una contestazione specifica e determinata, che non si rinviene in formule generiche.

In altri termini non si comprende quali sono, nel caso di specie, gli elementi di difformità o, comunque, quelli in forza dei quali dubitare della conformità.

Escluso che il requisito di forma debba essere rispettato attraverso la sottoscrizione di tutti i singoli fogli separati che costituiscono il contratto, la presenza della firma sui moduli prodotti dalla parte convenuta comporta in rigetto della domanda di nullità.

Occorre evidenziare che non può essere esaminato il diverso ed ulteriore profilo di nullità dei contratti in discussione costituito dalla mancata presenza della sottoscrizione della Banca, formulato solo nel corso dell'udienza di discussione dal Pastore attraverso il richiamo della sentenza n. 167/2009 della Corte di Appello di Bari.

Di fatto l'attore, atteso l'ampio maturare delle preclusioni assertive, ha sollecitato il rilievo officioso della nullità.

Ebbene, è *ius receptum* che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità (o l'inesistenza) di un contratto, in base all'art. 1421 c.c., va coordinato con il principio della domanda fissato dagli art. 99 e 112 c.p.c., nel senso che solo se sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della domanda, il giudice può rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità dell'atto stesso; se, invece, la contestazione attenga direttamente alla illegittimità dell'atto, una diversa ragione di nullità non può essere rilevata d'ufficio, né può esser dedotta per la prima volta in grado d'appello, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella ab origine proposta dalla parte (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16621; Corte appello Bari, sez. I, 16 novembre 2009, n. 1117).

In siffatta seconda ipotesi, in definitiva, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati (cfr. Cass. Civ., sez. II, 17 maggio 2007, n. 11550).

Per l'esposta ragione, non può neppure essere esaminata la doglianza relativa alla mancata autorizzazione della Consob alla vendita di opzioni Put perché formulata per la prima volta solo con la comparsa conclusionale.

Disattesa la domanda di nullità - anche, per quanto si vedrà oltre, per quanto concerne l'asserita mancanza dell'accordo - l'esame delle ulteriori domande deve essere fatta precedere dalla valutazione dei diversi in relazione ai quali ha agito l'attore.

In ordine alla natura del primo dei prodotti finanziari sottoscritti dal Pastore, occorre evidenziare che il BTP tel. o index si sostanzia in una vendita secca di opzioni put dal

cliente alla Banca, alla quale è collegato, con funzione di garanzia, l'acquisto di titoli di Stato da parte dell'investitore, come si desume dalla presenza di due distinti contratti.

In altri termini, si è in presenza della vendita di opzioni put su titoli azionari che comporta l'acquisto da parte della Banca, previo versamento di un premio all'investitore, della facoltà di vendere (cd. opzione put, appunto) ad un prezzo determinato, una certa quantità di un paniere di cinque diversi titoli azionari europei, collegati al settore delle nuove tecnologie.

Nel caso di specie, la Banca, che ha acquistato l'opzione dal cliente, può esercitare il suo diritto di vendere una certa quantità di azioni ad un prezzo prefissato (prezzo d'esercizio o *strike price*) allo scadere del B.T.P. cioè ad una data fissa.

Il prodotto chiaramente implica una scommessa da parte dell'investitore sull'andamento dei mercati azionari, il cui guadagno è dato dall'incasso del premio all'atto della vendita delle stesse opzioni in avvio di operazione e ciò si evince dal fatto che la condizione di esercizio per ciascun contratto di opzione si verifica qualora il corso di chiusura del titolo azionario di riferimento rilevato alla data convenuta risulti inferiore o uguale al *corso strike*, rilevato nel caso di specie al 10 dicembre 1999, come emerge dall'art. 2 del contratto.

In caso di decrescita del corso delle azioni, dunque, la Banca sicuramente esercita l'opzione put a suo tempo acquisita e l'investitore incorre in perdite astrattamente imponderabili, che potrebbero non essere compensate dal modesto premio incassato.

In caso di crescita dei corsi azionari, invece, la banca non esercita le opzioni acquistate, in quanto sarebbe antieconomico versare al cliente la conseguenziale differenza.

È appena il caso di rammentare, infatti, che il patto d'opzione (art. 1331 c.c.), è un negozio bilaterale con cui si concorda l'irrevocabilità della dichiarazione di una delle parti relativamente ad un futuro contratto che sarà concluso con la semplice accettazione dell'altra parte (relativamente ad un regolamento negoziale interamente contemplato nel patto di opzione), la quale però rimane libera di accettare o meno detta

dichiarazione, entro un certo termine (cfr. Cass., 13.12.1994, n. 10649).

Nel caso del patto di opzione viene contrattualmente convenuta la irrevocabilità della proposta contrattuale di una della parti, contenente tutti gli elementi essenziali dell'ulteriore contratto da concludere, in modo da consentirne la conclusione nel momento e per effetto della adesione dell'altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni (Cass. 10.9. 2004, n. 18201; Cass., 29.10.1993, n. 10777) ragion per cui è rimessa alla esclusiva volontà della banca la scelta di esercitare o meno l'opzione e tanto essa farà qualora ne dovesse derivare un utile.

L'opzione put è uno strumento finanziario derivato, così come specifica l'art. 1, comma 2 lett. i) del T.U.F., che dipende dal valore di un'attività sottostante che può essere reale (merce) o finanziario (tassi di interesse, valute, titoli di Stato, indici di borsa, azioni).

Tale investimento, chiaramente differisce da quello in titoli di Stato, poiché non garantisce il conseguimento di un rendimento certo e predeterminato.

Tanto dipende dal fatto che, anche in caso di detenzione del titolo fino alla scadenza, quest'ultimo costituisce semplicemente la garanzia del pagamento da parte del cliente alla scadenza dell'operazione.

La complessa operazione si articola attraverso la stipulazione dei più atti:

1. contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari;
2. accordo quadro per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati;
3. conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari;
4. proposta di contratto di vendita opzioni put collegate all'andamento dei corsi su titoli azionari.

Rispetto ai detti contratti non si ravvisa alcuna omissione da parte della Banca che ha posto in essere un condotta coerente con gli obblighi comportamentali che su di essa incombono.

Occorre, da subito, affermare che i contratti di cui si discute sono quelli stipulati il 7 dicembre 1999 e in data 8 novembre 2000 allegati al fascicolo della convenuta ai Nn. 5 e 6.

Ciascuno di essi contratti consta di tre pagine: la prima è un "conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari", contiene la descrizione degli strumenti medesimi, l'indicazione della quantità o valore nominale relativo e del controvalore; la seconda reca la "proposta di contratto di vendita di opzioni put collegate all'andamento dei corsi su titoli azionari" e le caratteristiche dei contratti nonché i primi tre articoli del regolamento negoziale; la terza le altre clausole e condizioni che formano il contratto e la sottoscrizione (doppia, anche ai sensi degli artt. 1341 e 4342 c.c.) del cliente.

È del tutto plausibile che ciascuno dei contratti consti, in effetti, delle pagine di cui sono composti quelli in atti e che, quindi, quelli sottoscritti dal [REDACTED] fossero davvero quelli prodotti dalla Banca.

In proposito rileva la deposizione del teste [REDACTED] dipendente della allora Banca del Salento a conoscenza dei fatti di causa posto che provvide a ricevere ed eseguire gli "ordini" in discussione (sia pure non per questo incapace a deporre: cfr. Cass. Civ., sez. Unite, 26725/2007 cit.), il quale ha riferito che ricevette gli ordini dall'attore che, quindi, sottoscrisse i relativi contratti.

D'altro canto l'investitore allorché ha provveduto ad apporre la propria firma sulla prima e sulla terza pagina del contratto era perfettamente in grado di conoscere il contenuto della seconda atteso che la stessa impaginazione del negozio rende chiara l'esistenza di detta seconda pagina che contiene una parte del regolamento contrattuale.

In effetti, deve convenirsi che il Pastore al fine di escludere ai contratti dedotti in giudizio la riferibilità della seconda pagina dei moduli in atti ben avrebbe potuto produrre gli altri

contratti cui essi si riferiscono, atteso che è documentato che esso attore ha avuto diversi rapporti con la convenuta.

Ulteriore conferma della consapevolezza circa la sottoscrizione dei moduli negoziali allegati dalla Banca può trarsi dal fatto che l'istante ha affermato di avere percepito alcune somme di denaro, evidentemente frutto degli investimenti eseguiti, senza avere obiettato alcunché in merito.

Ciò detto è utile rilevare che in data 1 ottobre 1997 [redacted] [redacted] sottoscrisse con l'allora Banca del Salento un "contratto relativo alla negoziazione, alla sottoscrizione, al collocamento ed alla raccolta di ordini concernenti valori mobiliari", c.d. contratto quadro.

Il 3 dicembre 1998 le parti rinnovarono il precedente contratto - evidentemente al fine di adeguarlo alle prescrizioni introdotte dal Tuf del 24 febbraio 1998 - con le seguenti puntualizzazioni: a) il cliente rifiutava "di fornire informazioni" circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, ciò benché la Banca avesse chiarito che esse erano state richieste nel suo interesse; b) il [redacted] veniva edotto del fatto che "le operazioni eseguite su strumenti finanziari derivati sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata, con possibilità di perdite anche eccedendo l'esborso originario, il cui preventivo apprezzamento è ostacolato dalla loro complessità"; c) in ordine ai derivati è richiamato il contenuto di cui ad un allegato d) le operazioni eseguite su mercati non regolamentati "possono comportare gravi difficoltà di liquidare gli strumenti finanziari acquisitati e comunque valutarne il valore effettivo"; e) la Banca potrebbe operare in conflitto di interessi che avrebbe comunicato al cliente per ricevere il consenso all'esecuzione dell'operazione in forma scritta o, comunque, verbale ma registrata su nastro magnetico; f) le parti precisavano che "un conflitto di interessi non è configurabile laddove la banca si limiti a provvedere all'esecuzione degli ordini secondo le istruzioni impartite dal cliente, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti e senza fornire alcuna

consulenza o indicazione circa le operazioni da compiere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento" (art. 8).

L'allegato al contratto quadro, sottoscritto anch'esso il 3 dicembre 1998, contiene una regolamentazione di dettaglio dell'accordo per quanto concerne le operazioni su strumenti derivati o quotati mercati non regolamentati.

Ebbene, in esso si rappresenta la rischiosità dei prodotti in questione, si dà atto della volontà del cliente di "concludere contratti del tipo" previsto dall'accordo con la precisazione che il Pastore "dichiara di possedere una specifica competenza ed esperienza nel settore delle contrattazioni su titoli e/o valute e delle contrattazioni aventi per oggetto strumenti finanziari derivati collegati ai valori mobiliari".

Le copie dei contratti sono state consegnate al cliente come da atto al punto g) dell'accordo.

Nel dicembre 1999 l'istante stipula il contratto Btp tel di propria iniziativa, come riferito dal menzionato teste [REDACTED] il quale, ha, poi, precisato che rappresentò all'investitore la presenza nell'investimento di strumenti finanziari derivati, che sussisteva il rischio di perdita anche del capitale impegnato e che la Banca operava in conflitto di interessi.

Tanto si evince pure dal documento contrattuale atteso che il [REDACTED] dichiara "di aver compreso i rischi derivanti dalle operazioni...avendo ricevuto specifica ed esaustiva informativa relativamente ad essi" e di autorizzare l'operazione in conflitto di interessi, autorizzazione, invero, non necessaria posto che l'art. f) del contratto quadro escludeva esonerava la Banca dall'onere di evidenziare la ricorrenza del conflitto di interessi in caso di mera esecuzione di un ordine impartito dal cliente.

Nel caso di specie pure il contratto deve essere giudicato completo di tutti i suoi elementi oggettivi.

La convenuta, infatti, ha allegato con la memoria depositata in data 8 maggio 2008 ai sensi dell'art. 7 d. lvo 5/2003 che all'atto della sottoscrizione del contratto al cliente fu consegnata una tabella - affollata al n. 12 del fascicolo del

Monte dei Paschi di Siena - contenete la specifica e puntuale indicazione dei titoli di riferimento dell'operazione, della quantità di titolo azionario e dell'importo del premio.

Tale circostanza può ritenersi pacifica perché non contestata agli effetti di quanto stabilito dall'art. 10, comma 3, d. lvo 5/2003.

Successivamente, l'8 novembre 2000 [redacted] conferisce un nuovo ordine di negoziazione del titolo BTP Index.

Anche in tal caso il teste riferisce di avere ricevuto l'ordine dall'attore, che gli furono illustrate le caratteristiche dell'operazione, che titoli di riferimento erano prodotti derivati ciò di cui dà atto pure l'art. 8 del contratto.

Nelle more tra i due investimenti, in data 11 luglio 2000 le parti compilarono una nuova scheda per l'individuazione del profilo del cliente.

In essa il [redacted] dichiarò alta esperienza finanziaria (punto 3 su una scala crescente di 3), una alta propensione al rischio (punto 3 su 3) e di perseguire un obiettivo di investimento connotato da "prevalenza rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione corsi" (punto 6 su una scala crescente di rischio di 6).

Alla luce degli elementi evidenziati deve convenirsi che:

l'iniziativa dell'investimento è stata assunta dall'investitore e non vi è stata sollecitazione da parte della Banca;

ciò nonostante, l'istituto di credito ha provveduto ad illustrare le caratteristiche dell'operazione di investimento rappresentando la componente in derivati e il correlato rischio di perdita del capitale;

le peculiarità dei meccanismi e delle caratteristiche proprie dei contratti aventi ad oggetto la compravendita di diritti di opzione è descritta dal contratto quadro del 1998 nonché dai singoli negozi;

l'allora Banca del Salento era a conoscenza del profilo del cliente posto che costui sottoscrivendo l'accordo allegato al contratto quadro del 3 dicembre 1998 si era dichiarato consapevole dei rischi elevati correlati ad investimenti in prodotti derivati, determinato ad eseguire dette operazioni e,

soprattutto, aveva reso l'istituto di credito edotto del fatto che possedeva una specifica competenza nel settore;

l'intermediario poteva giudicare coerente l'investimento con il profilo dell'investitore sulla scorta di quanto da costui dichiarato, confidando sulla pregressa esperienza in operazioni ad alto rischio e complessità strutturale quali quelle in derivati;

ha acquisito il consenso - superfluo - a negoziare in conflitto di interessi.

Incoerente risulta la censura attinente alla asserita violazione dell'art. 44 del regolamento Consob n. 11522/98 che attiene al comportamento che l'intermediario deve osservare nell'inserimento in portafogli di strumenti finanziari negoziati in mercati non regolamentati.

Infatti, nel caso di specie non risulta affatto che vi sia stata gestione autonoma da parte della banca di strumenti finanziari in portafogli del [REDACTED].

Alle medesime conclusioni sopra esposta può pervenirsi anche per quanto concerne l'acquisto di titoli denominati Action 2001.

Infatti, nel caso di specie la sottoscrizione del contratto è stata accompagnata dalla ridefinizione del profilo di rischio del cliente quale soggetto dall'elevata propensione al rischio e rassicurante esperienza, nei sensi in precedenza specificati.

È precisata la natura del titolo acquistato, descritto nell'allegato che il [REDACTED] ha dichiarato di avere ricevuto, nonché la rischiosità dell'investimento in quanto l'investitore è stato avvertito del rischio di pericolo di perdita del capitale.

Al [REDACTED] è rappresentato che la banca versava in conflitto di interessi e fu espressamente autorizzata ad operare.

In conclusione, per ciascuno dei tre contratti per cui è causa, deve convenirsi che l'istituto di credito ha provveduto a descrivere lo strumento finanziario di interesse del cliente, illustrato anche dalla documentazione ad esso sottoscritta, ha provveduto ad assumere le informazioni necessarie circa il

profilo dell'investitore eseguendo l'operazione dopo averne verificato la coerenza con esso e ha offerto all'attore gli avvertimenti inerenti la sua posizione in conflitto di interessi, ricevendo l'autorizzazione ad operare.

Così facendo, la banca si è preoccupata di tutelare adeguatamente gli interessi dell'investitore ponendolo in condizione di operare una consapevole scelta di investimento, così come prescritto dall'art. 28, comma 2, del regolamento Consob 11522/98.

Per altro, si evince che l'attore era pienamente cosciente degli investimenti che intendeva effettuare sicché certamente vi è stato l'accordo delle parti, ai sensi dell'art. 1325 c.c.

È utile rimarcare un ulteriore argomento ostativo all'accoglimento della domanda.

Il [REDACTED] ha ammesso nell'atto di citazione di avere percepito dalla convenuta delle somme di denaro in dipendenza degli investimenti per cui è controversa senza, però, operarne alcuna quantificazione ovvero provvedere a depositare la documentazione relativa.

In ragione di tanto il Tribunale non potrebbe effettuare alcuna corretta determinazione delle somme che in caso di accoglimento della domanda l'attore avrebbe avuto diritto a ricevere.

L'evidenziata lacuna, evidentemente, non avrebbe potuto essere colmata attraverso una c.t.u., cui per certo non può essere assegnata la funzione di sopperire alle carenze probatorie delle parti.

Né può ipotizzarsi una pronuncia di condanna al pagamento di somme di denaro al netto di importi da determinare sulla scorta di elementi estrinseci alla decisione e, addirittura, estranei al giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta

con citazione spedita per la notifica a mezzo posta il 11 gennaio 2008 da [redacted] nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., rigettata ogni diversa istanza, così provvede:


rigetta la domanda

condanna [redacted] alla rifusione delle spese di lite in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che liquida in € 55,00 per spese, € 600,00 per diritti ed € 850,00 per di onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cap.

Così deciso in Foggia, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 7 maggio 2010

Il giudice relatore

Paolo RIZZI



Il Presidente

Corrado DI CORRADO



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

V^o depositato
pervenuto in Cancelleria

il 2 LUG. 2010



IL CANCELLIERE
(Francesco Di Pasquale)

